



COMUNE DI VERGATO

# COMUNE DI VERGATO

*Provincia di BOLOGNA*

***ORIGINAL E***

**Area3 - Polizia Municipale, Protezione Civile**

**Determinazione n. 125  
del 15/07/2020**

**OGGETTO: DEFINIZIONE CRITERI E MODALITÀ: PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, CDS E INGIUNZIONI FISCALI**

---

FIRMATO

*ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*  
IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA  
CORSINI ELENA

**OGGETTO:**

**DEFINIZIONE CRITERI E MODALITÀ: PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, CDS E INGIUNZIONI FISCALI**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

**PREMESSO CHE:**

- La legge 241/90 detta norme a carattere generale applicabili a tutti i procedimenti, di cui quello sanzionatorio rappresenta una specie. Orientamento che è stato fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione (sentenze 311/1994, 7331/1995, 5936/1999, 4042/2001, 1401/2004), sia in relazione ai principi che a singole norme nella legge contenute;
- In generale l'autotutela amministrativa rappresenta la possibilità, non arbitraria ma secondo diritto, che è concessa alla pubblica amministrazione di riesaminare i propri atti sotto il profilo della legittimità e del merito al fine di prevenire possibili conflitti con altri soggetti;
- L'art. 21-nones della Legge 241/90 prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;
- Che per l'applicazione concreta dell'autotutela amministrativa in materia di verbali inerenti il C.d.S. è opportuno fare riferimento alle Circolari applicative emanate dal Ministero dell'Interno e più precisamente:
  - 1) Circolare n. 66- Prot. n. M/2413 del 7 luglio 1995 avente ad oggetto "Codice della Strada. Applicazione dell'istituto dell'autotutela per verbali di contravvenzione";
  - 2) Circolare Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi Prot. n. M/2413-11 del 10 marzo 1999 – "Annullamento di verbali in sede di autotutela";
  - 3) Circolare 24 febbraio 2000, n. M/2413/11 – "Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) – Archiviazione e annullamento;
  - 4) Circolare 17 gennaio 2003 Prot. n. M/2413/11 – "Archiviazione dei preavvisi di violazioni alle norme del Codice della Strada".

**CONSIDERATO CHE,** come chiarito nella Circolare Ministero dell'Interno, 24 febbraio 2000, n. M/2413/11: "*La predisposizione del preavviso di accertamento si inserisce nell'ambito di un'attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva competenza degli organi addetti al controllo.*

*In tale ambito l'organo accertatore può assumere informazioni e procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici che, unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare l'atto di accertamento della violazione, ovvero, mancando i presupposti di legge, decidere l'interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di redigere il verbale una volta constata l'estranchezza del soggetto interessato. In altri termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei suoi elementi formali e procedurali rimane nella disponibilità dell'ufficio al quale appartiene l'agente che lo ha redatto. E' il caso di precisare, comunque, che la fattispecie, ricorrendo le quali l'organo di polizia stradale può interrompere l'attività di accertamento (anche quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386 c. 3 del Regolamento di Esecuzione Codice della Strada: errore di trascrizione del numero di targa, ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa".*

Considerato altresì, in relazione a verbali già iscritti a ruolo, quanto precisato dalla Circ. Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi Prot. n. M/2413-11 del 101.03.1999: "Comunque, la ipotizzata situazione di erronea iscrizione a ruolo – nella quale è indubbio che in favore del presunto trasgressore vi siano ragioni di giustizia sostanziale – potrebbe trovare una soluzione attraverso una interpretazione analogica dell'art. 390 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Tale norma, come è noto, dispone che "in caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'art. 206, comma 2, del Codice, chiede all'esattore la cancellazione" e, conseguentemente, di non procedere più contro la persona a cui per errore è stata notificata la cartella di pagamento".

Precisato che il verbale di accertamento di una infrazione al CDS, nel momento in cui si è perfezionato nei suoi elementi formali e procedurali, esce dalla disponibilità tanto dall'agente che lo ha redatto che dall'ufficio al quale appartiene, per rientrare nella disponibilità di un altro organo previamente individuato dalla legge ( prefetto art. 203 – GDP art. 204 bis).

Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 386 del Regolamento di Esecuzione CdS in relazione a notifica della violazione a soggetto estraneo alla violazione (intervenuto cambiamento di proprietà).

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali direttive comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/90;

Visto l'art. 107, comma 3 lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

## DETERMINA

Di stabilire le seguenti modalità per procedere all'annullamento in autotutela sulla base dei principi espressi in premessa:

1. I provvedimenti di annullamento in autotutela degli accertamenti sanzionatori al CdS potranno avvenire, previa acquisizione di idonea documentazione esclusivamente rispetto alle elencate ipotesi:

A) Preavvisi di violazione (sosta vietata):

- Accertata assenza o non conformità segnaletica;
- Rilevazione errata della targa del veicolo desumibile da incongruenza con marca modello o visione del fotogramma scattato al momento dell'accertamento;
- Scontrino di pagamento parcheggio capovolto, verificata dall'agente accertatore e verifica regolarità pagamento;
- Errata o incompleta compilazione preavviso (data, via, ora, tipologia violazione).

B) Verbali di violazione:

- Notifica verbale a precedente proprietario causa intervenuto, e non registrato passaggio di proprietà – Art. 386 c. 3 del Regolamento Esecuzione CdS;
- Notifica soggetto estraneo alla violazione – Art. 386, comma 3, del Regolamento Esecuzione CdS.

C) Cartelle esattoriali o ingiunzioni fiscali:

- Vizi di notifica riferiti al verbale propedeutico l'atto ingiuntivo (notifica fuori termini per compiuta giacenza effettuata ad indirizzo errato);
- Pagamento pregresso, ma mai pervenuto, relativo al verbale propedeutico l'atto ingiuntivo;
- Vizi riferiti alla regolarità del verbale propedeutico l'atto ingiuntivo (soggetto non più proprietario, errore nei dati identificativi dell'autore della violazione);
- Doppia verbale per la medesima infrazione;
- Decesso del trasgressore (annullamento totale) o dell'obbligato in solidi (annullamento parziale) per in trasmissibilità dell'obbligazione agli eredi.

D) In relazione a violazioni commesse alla guida di veicoli intestati al Comune di Vergato o altri soggetti pubblici istituzionali, in conformità alla previsione di cui all'art. 201 comma 5 bis CdS, Si provvederà ad interrompere la procedura sanzionatoria e a richiedere al Responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovasse in una delle condizioni previste dall'art. 4 della

Legge 24.11.1981 n. 689.

- E) Per le violazioni amministrative (extra CdS), per le violazioni al CdS e le ingiunzioni fiscali si procederà ad annullamento totale o parziale, dei propri atti se ritenuti illegittimi o errati.

Il Comando provvederà poi alla trasmissione degli atti al Prefetto per gli effetti di cui all'art. 203 CdS.

Ogni pratica di annullamento dovrà essere corredata da apposita relazione di servizio da parte dell'agente accertatore se avviene di sua iniziativa, o da idonea documentazione da acquisire agli atti.

Il provvedimento di annullamento dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al destinatario dell'atto.

Mensilmente verrà formalizzata determina con indicazione dei motivi dell'annullamento.

Di dare atto che ai fini dell'esecuzione del presente atto il Responsabile del procedimento viene individuato nel Comandante della Polizia Municipale, Dott.ssa Elena Corsini.

#### **DETERMINA INOLTRA**

Di trasmettere la presente determinazione al Vice Segretario Dott. Michele Deodati – RPCT.

Il Responsabile dell'Unità Operativa  
*(Dott.ssa Elena Corsini)*  
*Firmato digitalmente*